

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 25 luglio 2017, n. 105  
**ID VIA\_190 – codice procedimento di A.U. GJTYOT2 - d.lgs. n. 152/2006 e smi - l.r. n. 11/2001 e smi e l. n. 241/1990 e smi – conclusione del procedimento di riesame della D.D. n. 27/2014 in ottemperanza alla sentenza emessa dal Tar Puglia, sede di Lecce n. 888 del 13/03/2015 – procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale per insediamento eolico nel Comune di Brindisi in loc. “Cerrito, Santa Teresa e Specchia della frazione di Tutturano”.**

**Proponente: Gamesa Energia Italia Spa, corrente in Roma alla Via Ostiense n. 131/L.**

**la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali nonché  
Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e Vinca**

**vista** la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5;

**vista** la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”;

**visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**visto** il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

**visto** l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”;

**visto** l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

**vista** la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione*”;

**visto** il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “*Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione*”;

**vista** la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio all’Ing. Barbara Valenzano;

**vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dr.ssa Antonietta Riccio.

**Visti altresì** i seguenti disposti normativi come di seguito elencati:

- l. 7 agosto 1990 n. 241 e smi recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- d.lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”;
- l.r. n. 11/2001 e smi recante “*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*”.

**Vista** altresì la statuizione resa dal Tar Puglia- sede Lecce n. 888 del 13/03/2015,

sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale condotta dal funzionario responsabile del procedimento, dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la VIA (ai sensi del r.r. n. 11/2011) nonché degli esiti delle sedute di conferenza di servizi svoltesi, ha adottato il seguente provvedimento.

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n. 27 del 23/01/2014 la Regione Puglia – Servizio Ecologia (vecchia denominazione dell’attuale Sezione Autorizzazioni Ambientali) determinava di esprimere parere sfavorevole alla

compatibilità ambientale per il progetto di parco eolico proposto dalla Gamesa Energia Italia SpA, sulla scorta del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 19/11/2013 e confermato nella successiva seduta del 14/01/2014;

- la società istante notificava ricorso alla dianzi citata determinazione al fine di ottenerne l'annullamento ed il Tar Lecce, con sentenza n. 888 del 13/03/2015, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglieva e, per l'effetto:
  - dichiarava improcedibile il ricorso avverso il silenzio precedentemente notificato dalla società istante ed iscritto al R.G. n. 1258/2014
  - in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, annullava la determinazione dirigenziale gravata;
- con successiva nota trasmessa via pec ed assunta gli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 8875 del 25/06/2015, la società chiedeva che fosse *"riavviato il procedimento di VIA in oggetto, convocando la Conferenza di servizi istruttoria per la VIA, al fine del riesame dei soli profili oggetto di ricorso e della sentenza del Tar Lecce n. 888/2015, invitando codesto rispettabile Ente a darne formale comunicazione alla scrivente società"*;
- alla stregua della statuizione resa dal Tar si assumeva che fosse stato violato il principio sotteso alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, ovvero quello del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. diretto a garantire *"una piena collaborazione tra privato e pubblica amministrazione, e attraverso il preavviso di diniego si tende a trovare, qualora possibile, un contemperamento tra gli interessi coinvolti"*;
- dal tenore della prefata statuizione tale principio appariva violato nella misura in cui, in sede di analisi delle osservazioni prodotte dalla società a seguito della comunicazione dei motivi ostativi (rif. nota prot. n. 11036 del 25/11/2013), le modifiche apportate al progetto (comprendenti l'eliminazione di n. 12 aerogeneratori e la conseguente rimodulazione progettuale a n. 7 torri) erano state ritenute tali da non poter essere valutate nella fase terminale del procedimento amministrativo. Inoltre il Comitato aveva ritenuto di dover valutare compiutamente l'iniziativa progettuale nella sua interezza, stante la circostanza che dopo la rimodulazione operata dalla società proponente il progetto sarebbe stato scisso in due parti;
- a valle di tale missiva della società, con nota prot. n. 9316 del 03/07/2015 il Servizio Ecologia comunicava alla società ed a tutti gli enti coinvolti l'avvio del procedimento di riesame della determinazione dirigenziale annullata, preannunciando l'indizione della conferenza di servizi, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. n. 4/2014. Veniva inoltre specificato che il riesame del provvedimento avrebbe riguardato il parco eolico come ridimensionato dalla medesima società a soli 7 aerogeneratori dagli originari 12 proposti;
- con successiva nota prot. n. 9881 del 14/07/2015 il Servizio Ecologia richiedeva alla società proponente di provvedere ad effettuare nuovamente le pubblicazioni ai fini della consultazione, stante la circostanza che il nuovo *layout* proposto – costituito da 7 torri – aveva di fatto comportato una nuova soluzione progettuale inclusiva delle misure di mitigazione delle visuali panoramiche proposte, nonché la messa a dimora di specie autoctone attraverso la creazione di fasce oggetto di rinaturalizzazione lungo i margini stradali sprovvisti di copertura arborea preesistente: i termini del procedimento venivano nelle more sospesi. Tale richiesta veniva nuovamente sollecitata con altra nota della Regione avente prot. n. 11915 del 04/09/2015 a cui seguiva riscontro della società con nota assunta al prot. regionale n. 13880 del 13/10/2015 che dichiarava di non aver ricevuto la comunicazione per disservizi di pec;
- seguiva nuova nota della Regione prot. n. 16335 dell'01/12/2015 con la quale venivano concessi ulteriori e definitivi altri 15 giorni ai fini dell'assolvimento dell'onere delle pubblicazioni inerenti al progetto, pena l'archiviazione del procedimento in caso di persistente inottemperanza;
- con note acquisite al prot. regionale n. 16930 del 15/12/2015 e n. 17153 del 17/12/2015 la società provvedeva a trasmettere le richieste pubblicazioni, riscontrando le precedenti note inerenti alla ripubblicazione: tali pubblicazioni venivano svolte sul quotidiano La Repubblica del 10/12/2015, sul B.U.R.P. n. 157 del 10/12/2015 e all'Albo Pretorio del Comune di Brindisi (prot. n. 96264 dell'11/12/2015);
- con nota prot. n. 17526 del 29/12/2015 il Servizio Ecologia indicava la prima seduta di conferenza di servizi istruttoria per la data del 21/01/2016 i cui esiti venivano trasmessi con successiva nota prot. n. 798

del 22/01/2016. In particolare nella suddetta nota veniva richiesto agli enti che già avevano espresso le proprie determinazioni in occasione della D.D. n. 27/2014 (Provincia di Brindisi, Autorità di Bacino della Puglia, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Energie Rinnovabili, Servizio Assetto del Territorio, Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici per la Puglia) di confermare e/o aggiornare – eventualmente – il contenuto del proprio parere;

- a valle della citata nota perveniva riscontro della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica con sua nota prot. n. 288 del 28/01/2016 (prot. regionale n. 2444 del 25/02/2016) che riferiva dei procedimenti amministrativi definiti nell'ambito del territorio del Comune di Brindisi. Tale ultima richiesta veniva reiterata con altra nota della Sezione Ecologia prot. n. 2826 del 04/03/2016;
- in data 22/03/2016 il Comitato Regionale di VIA rendeva il suo parere (recante richiesta di integrazioni) che, con nota prot. n. 3795 del 23/03/2016, veniva trasmesso a tutti gli enti convocati ed intervenuti in conferenza di servizi nonché alla società ai sensi della disposizione recata dall'art. 15 co. 3 della l.r. n. 4/2014, affinché presentasse le opportune controdeduzioni nel previsto termine di 5 giorni. Tale comunicazione veniva nuovamente reinoltrata con altra pec in data 04/04/2017 a causa di un disguido di trasmissione;
- seguiva nota della società del 04/04/2016 (prot. regionale n. 4195 del 05/04/2016) di richiesta di differimento del termine di 5 giorni per dedurre al parere del Comitato Reg.le di VIA cui seguivano la nota prot. n. 4432 dell'08/04/2017 e la nota pec del 18/04/2017 di concessione del suddetto termine, comunque non superiore a 30 giorni;
- con nota del 22/04/2016 (prot. regionale n. 5623 del 06/05/2016) la società provvedeva a trasmettere le integrazioni richieste dal Comitato Reg.le di VIA con il suo parere del 22/03/2016;
- con nota prot. n. 11517 del 17/10/2016 la Regione Puglia sollecitava la società a trasmettere le integrazioni richieste dell'Autorità di Bacino (relative allo studio di compatibilità idrologica ed idraulica), preannunciando che in difetto il procedimento si sarebbe concluso sulla base degli atti;
- in data 18/10/2016 il Comitato Reg.le di VIA rendeva il suo secondo parere sfavorevole in merito al progetto, basato essenzialmente sulla mancanza di idonea documentazione relativa agli impatti cumulativi, segnatamente riferiti al cumulo tra impianti eolici ed impianti fotovoltaici. Con nota prot. n. 11822 del 25/10/2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali indiceva la seduta di conferenza di servizi per la data del 17/11/2016;
- con nota pec dell'08/11/2017 la società chiedeva un differimento della seduta indetta al fine di produrre le integrazioni richieste dall'Autorità di Bacino nonché un rinvio del termine per controdedurre al secondo parere del Comitato Reg.le di VIA. Tale richiesta veniva accolta con nota della Sezione prot. n. 12460 del 15/11/2016, accordando sia il rinvio della seduta (a data da definirsi) che un ulteriore termine per proporre le ulteriori osservazioni al parere del Comitato Reg.le di VIA (sempre ai sensi dell'art. 15 co. 3 della l.r. n. 11/2001 e smi);
- in data 30/11/2016 con nota assunta al prot. regionale n. 13147 dell'01/12/2016, la società trasmetteva le controdeduzioni al parere del Comitato VIA reso nella seduta del 18/10/2016 di poi integrate con altra nota acquisita al prot. n. 15701 del 19/12/2016 recante anche altra documentazione consistente in:
  - integrazione documentazione di cui alla nota AdB n. 7427 del 03/06/2016
  - relazione sugli impatti cumulativi
  - planimetria evidenziante il buffer di 2 km dagli aerogeneratori
  - interventi di mitigazione (preesistenza di alberi autoctoni, piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto)
  - tavola di inquadramento su base CTR
- a seguito di esplicita richiesta della società di cui alla pec del 19/01/2017, in data 07/02/2017 si svolgeva una audizione della società presso il Comitato Reg.le di VIA il cui resoconto è agli atti d'ufficio. In tale sede

la società depositava apposita nota acquisita al prot. regionale n. 1223 dell'08/02/2017;

- con altra nota acquisita al prot. regionale n. 1435 del 15/02/2017 la società chiedeva *“la sospensione temporanea dei termini di evasione del provvedimento per 20 giorni al fine di completare l'integrazione di alcuni elaborati progettuali dell'impianto eolico di cui alle premesse e per consentire all'Ente di analizzare quanto trasmesso e presentare il proprio parere”*;
- alla precedente nota faceva seguito altra nota della società (prot. regionale n. 1736 del 22/02/2017) recante trasmissione di ulteriore documentazione integrativa consistente in:

- relazione impatto visivo
- carta della visibilità
- relazione sull'impatto paesaggistico
- fotorendering
- relazione impatti cumulativi
- coni visuali
- relazione PPTR
- inquadramento viabilità su CTR

- in data 23/05/2017 il Comitato Reg.le di VIA rendeva il suo parere definitivo con prescrizioni, in riferimento a n. 5 aerogeneratori sui 7 costituenti il progetto dopo la rimodulazione le cui coordinate sono sotto riportate in tabella:

<b>Coordinate aerogeneratori in WGS 84</b>		
Torre	X	Y
A.15	746081.258	4489572.48
A.18	745971.767	4488679.707
A.19	746342.352	4488957.646
A.23	746232.861	4488039.606
A.24	745415.89	4487879.581

- a valle di tale nuovo ed ultimo parere, seguiva nota prot. n. 5246 del 26/05/2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali di indizione di nuova seduta di conferenza di servizi per la data del 22/06/2017, il cui verbale veniva trasmesso a tutti gli enti ed amministrazioni invitate con nota prot. n. 6225 del 22/06/2017 recante le determinazioni conclusive della conferenza di servizi. In detta seduta gli enti chiamati ad esprimere in via definitiva le proprie determinazioni rendevano talune prescrizioni condizionanti il proprio giudizio favorevole, alle quali espressamente si rinvia.

**Tutto ciò premesso e considerato,**

#### **Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi**

##### **Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente ri-

chiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33

**Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

la Dirigente in intestazione,

**DETERMINA**

- 1. di dichiarare** che le premesse, nonché tutto quanto espresso nella narrativa del presente atto, costituiscono parte integrante dello stesso;
- 2. di concludere** il procedimento di riesame della determinazione dirigenziale n. 27 del 23/01/2014 – oggetto di annullamento da parte del Tar Lecce con sentenza n. 888 del 13/03/2015- avviato con nota prot. n. 9316 del 03/07/2015 e, in esecuzione di quest’ultima, in conformità ai pareri resi dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 22/03/2016, del 18/10/2016 e del 23/05/2017, ai lavori delle conferenze di servizi svoltesi nelle date del 21/01/2016 e del 22/06/2017, e, in particolare, agli esiti della seduta di conferenza di servizi decisoria svoltasi in data 22/06/2017, **di esprimere giudizio favorevole alla compatibilità ambientale** (limitatamente agli aerogeneratori le cui coordinate sono indicate nella tabella sottostante) per il progetto di insediamento eolico nel Comune di Brindisi in loc. *“Cerrito, Santa Teresa e Specchia della frazione di Tuturano”* proposto dalla Gamesa Energia Italia SpA, corrente in Roma alla Via Ostiense n. 131/L;

<b>Coordinate aerogeneratori in WGS 84</b>		
Torre	X	Y
A.15	746081.258	4489572.48
A.18	745971.767	4488679.707
A.19	746342.352	4488957.646
A.23	746232.861	4488039.606
A.24	745415.89	4487879.581

- 3. di allegare** alla presente determinazione i seguenti atti (per un totale di 32 facciate) che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - Allegato 1: pareri resi dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 22/03/2016, del 18/10/2016 e del 23/05/2017 (prot. Ecologia n. 3672 del 22/03/2016, prot. n. 11584 del 18/10/2016 e prot. n. 5077 del 23/05/2017) – 21 facciate-
  - Allegato 2: verbale della seduta di CdS decisoria del 22/06/2017 con relativa nota di trasmissione dello stesso prot. n. 6225 del 22/06/2017 – 14 facciate –
- 4. di dichiarare** che il presente provvedimento è stato adottato al fine di dare ottemperanza alla statuizione resa dal Tar Puglia- sede Lecce con sentenza n. 888/2015 che ha espressamente annullato il parere sfavorevole precedentemente espresso sul progetto (e costituito da 19 aerogeneratori) e culminato nella determinazione dirigenziale n. 27/2014;
- 5. di dichiarare** che il presente parere si riferisce unicamente al giudizio di VIA (rinnovato a seguito dell’an-

zidetto annullamento) in ordine al progetto come rimodulato dalla società proponente da 19 aerogeneratori a 7 e che tale parere non esonera il proponente dalla necessità di acquisire qualsivoglia altro parere, autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario alla costruzione e all'esercizio del predetto impianto;

- 6. di dare atto** che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento e potenziamento che si rendessero necessari successivamente all'emissione dell'autorizzazione unica, dovranno essere assoggettati alla normativa in materia di VIA recata dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- 7. di prescrivere** che il proponente dovrà attenersi alla puntuale osservanza delle prescrizioni rese dagli enti e dalle amministrazioni già coinvolte nel corso del procedimento che, in sede di CdS decisoria, hanno concorso a determinarne il relativo positivo esito. Segnatamente le prescrizioni che la società è tenuta ad osservare sono quelle disposte dai seguenti Enti:
- REGIONE PUGLIA
    - Comitato Reg.le di VIA
    - Sezione Risorse Idriche
    - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
  - Mibact-Segretariato Regionale Puglia
  - Autorità di Bacino della Puglia – Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
- 8. di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
- 9. di trasmettere** copia del presente provvedimento alla società proponente e a tutti gli enti che sono stati invitati alle sedute di conferenza di servizi svoltesi presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- 10. di precisare** che il presente provvedimento:
- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
  - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;
  - fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del d.lgs. n. 163/2006 e smi;
- 11. di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo;
- b) sarà trasmesso in copia al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

d) sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.P..

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
nonché Dirigente *ad interim* del Servizio VIA-Vinca**

dr.ssa Antonietta Riccio

Servizio Ecologia  
Entrata  
9702/2017 del 22/03/2016  
3672 del AOO\_089/2016  
Uscita

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

UFF. VIA/VIKCA  
BARRIERI

Al Dirigente *ad interim* della Sezione Ecologia  
SEDE

Parere espresso nella seduta dell'22/03/2016

ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

Rinnovazione della procedura di VIA a seguito della sentenza del Tar Lecce n. 888/2015 per impianto eolico sito nel Comune di Brindisi, località "Cerrito, Santa Teresa e Specchia della frazione di Tuturano"

- L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. -

1. Sintesi dell'iter amministrativo

- con determinazione dirigenziale n. 27 del 23/01/2014 la Regione Puglia – Servizio Ecologia determinava di esprimere parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di parco eolico proposto dalla Gamesa Energia Italia SpA costituito da n. 19 aerogeneratori, sulla scorta del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 19/11/2013 e confermato nella successiva seduta del 14/01/2014;
- avverso la suddetta determinazione la Società insorgeva proponendo ricorso al TAR Puglia-sede Lecce che, con sentenza n. 888 del 13/03/2015, da un canto dichiarava improcedibile il ricorso avverso il silenzio precedentemente notificato dalla società istante e, dall'altro, in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti proposto alla D.D. n. 27/2014, la annullava. Sulla scorta della statuizione resa dal Tar si assume violato il principio sotteso alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, nonché quello del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. diretto a garantire "una piena collaborazione tra privato e pubblica amministrazione, e attraverso il preavviso di diniego si tende a trovare, qualora possibile, un contemperamento tra gli interessi coinvolti". Dal tenore della suddetta statuizione tale principio appare violato nella misura in cui, in sede di analisi delle osservazioni prodotte dalla società a seguito della comunicazione dei motivi ostativi (rif. nota prot. n. 11036 del 25/11/2013), le modifiche apportate al progetto (comprendenti l'eliminazione di n. 12 aerogeneratori e la conseguente rimodulazione progettuale a n. 7 torri) sono state ritenute dal Comitato Regionale di VIA tali da non poter essere valutate nella fase terminale del procedimento amministrativo. Inoltre il medesimo Comitato VIA – il cui parere definito reso nella seduta del 14.01.2014 è alla base della determinazione poi annullata dal Tar - ha ritenuto di dover valutare compiutamente l'iniziativa progettuale nella sua interezza, stante la circostanza che dopo la rimodulazione operata dalla società proponente il progetto sarebbe stato scisso in due parti;
- con successiva nota trasmessa via pec ed assunta gli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 8875 del 25/06/2015, la società chiedeva che fosse "riavviato il procedimento di VIA in oggetto, convocando la Conferenza di servizi istruttoria per la VIA, al fine del riesame dei soli profili oggetto di ricorso e della sentenza del Tar Lecce n. 888/2015, invitando codesto spettabile Ente a darne formale comunicazione alla scrivente società";
- al fine di dare ottemperanza alla citata statuizione del Tar Lecce il Servizio Ecologia, con nota prot. 0009316 in data 03.07.2015, provvedeva a comunicare alla Società ed agli enti interessati l'avvio del procedimento di riesame inerente il parco eolico ridimensionato a 7 aerogeneratori, preannunciando che tale riesame sarebbe stato svolto avvalendosi del modulo della conferenza di servizi prevista ai sensi della L.R. n. 4/2014;

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

➤ in data 22.01.2016, come da verbale in pari data, trasmesso agli enti e alle amministrazioni intervenute in CdS con nota del Servizio Ecologia della Regione Puglia prot. AOO 089/798, si celebrava la Conferenza di servizi istruttoria nella quale l'Ufficio Regionale, dopo una sintesi introduttiva inerente alle scansioni processuali già sopra esplicitate, evidenziava che:

" - le modifiche progettuali apportate dalla società proponente sono state inoltrate agli Uffici regionali soltanto a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di VIA (di cui alla nota dell'Ecologia avente prot. n. 11036/2013) e che, a valle di tali modifiche che contenevano anche una documentazione integrativa proponente misure di mitigazione, fosse necessaria una rivalutazione della proposta progettuale nella sua interezza;

la società, soltanto in data 14/12/2015, ha inteso attemperare alla richiesta svolta dal competente Servizio Regionale Ecologia in riferimento alla ripubblicazione dell'avviso relativo allo SIA a seguito delle modifiche apportate. Tale adempimento ha fatto seguito alle note del Servizio Ecologia aventi prot. n. 9881 del 14/07/2015, prot. n. 11915 del 04/09/2015, prot. n. 16335 del 01/12/2015 recanti sollecito alla medesima società ad attemperarvi."

In detta sede la società proponente tra l'altro dichiarava "che la documentazione progettuale inerente al procedimento di riesame in corso presso la Regione Puglia è quella già depositata e agli atti della stessa Regione ed offerisce a n. 7 aerogeneratori identificati dai nn. 15, 18, 19, 20, 21, 23 e 24, sulla scorta della documentazione trasmessa in data 13/01/2014 (prot. Ecologia n. 402 del 14/01/2014). Gli enti invitati ad esprimere i propri pareri e contributi istruttori dovranno dunque tenere conto dell'ultima proposta progettuale rinveniente da una riduzione del parco macchine da 19 a 7, con le misure di mitigazione proposte per superare le criticità relative all'impatto visivo evidenziate dal Comitato Reg.le di VIA nella precedente istruttoria compiuta....Riguardo al tema degli impatti cumulativi la società ancora rileva che devono essere valutati nel calcolo del cumulo soltanto gli impianti in esercizio e quelli già muniti di titolo autorizzativo...";

➤ nella nota di trasmissione del verbale della seduta veniva richiesto ai vari enti di confermare e/o eventualmente aggiornare il parere precedentemente espresso in seno alla progressa procedura di VIA e, alla Sezione Energie Rinnovabili, in particolare veniva richiesto di dare evidenza degli atti autorizzativi precedentemente rilasciati alle società R.F. Wind S.r.l. ed Acciona Rinnovabili Italia S.r.l.. Seguivano i sottoelencati riscontri:

- la Sezione Energie Rinnovabili, con sua nota prot. 288 del 28.01.2016 (prot. Ecologia n. 2444 del 25/02/2016) comunicava di aver rilasciato due provvedimenti di diniego alle ridette società per altrettanti impianti da realizzarsi in aree potenzialmente confliggenti, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi;
- l'Autorità di Bacino, con sua nota prot. n. 2868 del 01.03.2016 (prot. Ecologia n. 2849 del 07.03.2016) chiedeva alla società proponente di trasmettere "il progetto rimodulato delle opere oggetto di riesame", attraverso l'inoltro di elaborati specifici utili a consentire l'espressione del parere di competenza della stessa AdB sulle 7 torri residue;
- il Segretariato Regionale-Mibact, con sua nota prot. n. 2736 del 04.03.2016 (prot. Ecologia n. 2842 del 07/03/2016), prendendo atto delle valutazioni endoprocedimentali favorevoli rese dalla Soprintendenza Archeologica e da quella belle Arti e Paesaggio per le Province Le.Br.Ta, esprimeva parere favorevole all'intervento.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with a small '2' next to them.

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

**2. Inquadramento territoriale e quadro di riferimento progettuale**

Il parco eolico risulta essere attualmente costituito da 7 aerogeneratori - a seguito della rinuncia agli altri 11 -, della potenza unitaria di 2.0 MW, dell'altezza al mozzo di 100 m con un raggio del rotore di 50 m e quindi con uno sviluppo verticale complessivo di 150 m.




Fig. 1 - Localizzazione impianto

Localizzazione: Comune di Brindisi

- ⇒ Località: l'area interessata dal progetto in esame ricade in località "Cerrito, Santa Teresa e Specchia della frazione di Tuturano"
- ⇒ Numero di aerogeneratori: 7 contraddistinti da n. 15, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 23, n. 24
- ⇒ Potenza unitaria: 2.0 MW
- ⇒ Potenza nominale complessiva: 14 MW
- ⇒ Raggio rotore: 45 m
- ⇒ Altezza torre (al mozzo): 100 m
- ⇒ Sviluppo verticale complessivo: 145m
- ⇒ Cavidotto interrato con terminale nella sottostazione "Brindisi sud" (Sia pag. 17)
- ⇒ Coordinate: Sistema di riferimento Gauss-Boaga,

Coordinate aerogeneratori proposti:

TORRE	X	Y
15	746131	4490197
18	746021	4489300
19	746837	4489585
20	747094	44893175
21	748018	4489358

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

23	746288	4488661
24	745465	4488697

**3. Descrizione dell'intervento**

Il parco eolico ricade nel territorio comunale di Brindisi in cui insistono gli aerogeneratori, i tracciati del cavidotto di interconnessione interna ed esterna e la sottostazione ubicata a sud-ovest del centro abitato di Brindisi.

L'area interessata dal progetto è ubicata a sud-ovest del centro abitato di Brindisi, non lontana dal confine con il Comune di Cellino San Marco e di Mesagne, ad una distanza di circa 7 km dal suo centro abitato e circa 2.5 km dalla frazione di Tuturano.

Il progetto prevede per la realizzazione degli aerogeneratori di usufruire prevalentemente di viabilità vicinale esistente, operando un loro adeguamento per gli aerotermini n. 15, n. 24, n. 21 e n. 20, un adeguamento con la tecnica di stabilizzazione a calce per gli aerotermini n. 18, n. 19, n. 20, n. 23, e nuovo tratto per l'aerotermino n. 24 (Integrazioni - Tav. 1312IPI09A).

In fase di ripubblicazione la Società ha fatto riferimento al progetto già depositato in Regione ed inerente ai 19 aerotermini limitandosi a dichiarare il ridimensionamento dello stesso ai 7 oggetto del presente esame, quindi senza la produzione di nuovi elaborati che dessero chiara contezza delle opere escluse nella loro interezza dallo stesso (viabilità, cavidotti), e, per quanto deducibile dagli elaborati, lo stesso è stato rappresentato nella Fig. 1 recante la "Localizzazione dell'impianto".

Si evince che il cavidotto per il collegamento alla sottostazione di Brindisi corre per circa 1 km in adiacenza alla Riserva naturale regionale "Bosco di Santa Teresa e dei Lucci" e, quindi, nell'area di rispetto dello stesso.

L'area in cui insiste impianto è inoltre caratterizzata da una notevole presenza di parchi fotovoltaici di diversa entità e di dimensioni che vanno da 1 ha sino a circa 40 ha.

**4. Contesto paesaggistico**

La Piana Messapica tra Brindisi e Taranto in Puglia è un'ampia area sub-pianeggiante, compresa tra le propaggini del banco calcareo dell'Altopiano delle Murge a Nord-Ovest e le deboli ondulazioni del Salento settentrionale a Sud, che si contraddistinguono per quasi assenza di pendenze e di forme morfologiche degne di significatività e per l'intensa antropizzazione agricola del territorio.

Il contesto è interessato dalla presenza di numerosi insediamenti rustici masserizi adiacenti al parco tra cui Masseria Lucci, Masseria S. Teresa, Masseria Uggia, Masseria Cerrito.

Il paesaggio prevalente è caratterizzato da una matrice agricola dominata dai seminativi, comprendente anche vasti oliveti, vigneti intensivi e, in misura minore frutteti. La matrice si presenta localmente eterogenea in relazione alle variazioni degli assetti della trama agraria dovuti alla differenziazione della distribuzione spaziale delle colture al suo interno.

Quest'area, in modo peculiare ma non del tutto dissimile ad altre aree della regione è interessata da una massiccia realizzazione di iniziative imprenditoriali legate alla produzione di energia rinnovabile, soprattutto fotovoltaico (in gran parte già realizzato) ed eolico. L'area si è contraddistinta per il consumo della risorsa suolo e la variazione dello stato d'uso e delle sue caratteristiche, in conseguenza degli effetti diretti ed indiretti della pressione antropica, anche in termini cumulativi.

In prossimità dell'area d'intervento, ad una distanza di circa 500 mt, si segnala la presenza dell'area protetta Riserva Naturale Orientata Regionale "Bosco di Santa Teresa e dei Lucci" tutelata per legge ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 art 142 lett. "F", in corrispondenza della quale sono anche individuati i SIC IT 9140004 "Bosco dei Lucci", "Bosco di Cerrito", "Bosco Santa Teresa" e "Bosco di Colemi".

L'area vasta coincide con una delle "unità di paesaggio" del PPTR (scheda d'ambito n. 9) per le valutazioni da effettuare in chiave paesaggistica ai sensi dell'art. 37 delle NTA del PPTR e le "Linee

ex  
J

A

no  
R R L a

M H

S



**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

---

esercizio. Il tracciato del cavidotto di connessione lambisce il perimetro della citata area naturale protetta.

**7. Impatto su suolo**

Nulla è detto, come risulta necessario ai sensi di quanto riportato nel paragrafo successivo, in ordine al consumo di suolo cumulativo con le numerose altre iniziative anche di piccola e media taglia già realizzate (*in primis* fotovoltaico su suolo), rispetto alla cui compresenza è lecito attendersi anche una variazione di uso del suolo più estesa delle aree di sedime degli impianti, con probabile variazione dei trend socio-economici che nell'ultimo censimento dell'agricoltura ISTAT(2010) avevano segnalato un positivo incremento delle superfici agricole totali ed utilizzate a livello provinciale e comunale, a fronte di una discreta mortalità delle aziende di settore.

**8. Impatti cumulativi**

Agli atti risulta prodotto, quale elaborato integrativo (Elaborato A in data ottobre 2012) uno "*Studio degli impatti cumulativi*" che attiene ad una valutazione degli impatti sulle componenti ambientali - aria, rumore, risorsa idrica, litosistema, flora e fauna, paesaggio, aspetto socio-occupazionale.

Tale valutazione va condotta secondo le modalità delineate dalla D.G.R. n. 2122/2012 "*Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale.*" e la conseguente Determina del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 162 del 06.06.2014 recante gli "*Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.*"









**Conclusioni**

Sulla scorta di tutto quanto sopra premesso e rilevato il Comitato Regionale per la VIA, al fine di poter esprimere parere definitivo in seno al procedimento di riesame della D.D. n. 27/2014 annullata dal Tar Lecce con la sentenza sopra richiamata, richiede chiarimenti/integrazioni in ordine:

- all'impatto visivo relativo ai soli 7 aerogeneratori in progetto
- alla compatibilità con il PPTR
- alla valutazione degli impatti cumulativi ai sensi della D.G.R. n. 2122/2012 e successiva Determina del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 162 del 06.06.2014.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are several distinct signatures, including one that appears to be 'R'. In the center, there is a large, stylized signature that looks like 'G'. To the right of this, there are smaller initials, possibly 'M' and 'A'. Further right, there is another signature that looks like 'S'. At the bottom right, there is a large, bold signature that appears to be 'S'. The signatures are scattered and do not form a formal block.

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	
4	Esperto giuridico - legale Avv. Vincenzo COLONNA	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	
6	Esperto in impianti industriali, ect. Ing. Ettore TRULLI	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
9	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali Dott. Gianluigi DE GENNARO	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	INCOMPATIBILE
16	Rappresentante Provincia BAT Avv. Vito BRUNO	
17	Rappresentante Provincia di Lecce Ing. Dario CORSINI	
18	Rappresentante Provincia di Foggia Arch. Stefano BISCOTTI	
19	Rappresentante della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Arch. Donatella CAMPANILE o, delegato supplente, Arch. Anita GUARNIERI	
20	Rappresentante Provincia di Brindisi Ing. Giovanna ANNESE (su delega dott. Epifani)	
21	Rappresentante Provincia di Taranto Ing. Dalila BIRTOLO o delegato ing. Emiliano MORRONE	
22	Rappresentante Città Metropolitana di Bari Ing. Piscitelli/Avv. Miccolis	
23	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	
24	Rappresentante dell'ARPA Puglia Dott. Vito PERRINO /dott. R. PRIMERANO	
24	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

UFF. VIA/INC.A.  
BARBIERI

AI

Regione Puglia  
Servizio Ecologia

Uscita

Entrata:

AOO\_089/11584 del 18/10/16



REGIONE PUGLIA  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio  
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
SERVIZIO V.I.A. E V.INC.A.

Al Dirigente Servizio V.I.A. e V.INC.A.

SEDE

Parere espresso nella seduta del 18/10/2016

ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16/05/2011

**Oggetto:** Rinnovazione della procedura di VIA a seguito della sentenza del Tar Lecce n. 888/2015 per impianto eolico sito nel Comune di Brindisi in, località "Cerrito, Santa Teresa e Specchia

della frazione di Tuturano" -

- IL.r.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e dD.Lgs. n. 152/2006 e smis.mm.ii. -- società proponente: Gamesa Energia Italia SpA corrente in Via Ostiense n. 131/L Roma.

1. Sintesi dell'iter amministrativo

- con determinazione dirigenziale n. 27 del 23/01/2014 la Regione Puglia - Servizio Ecologia determinava di esprimere parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di parco eolico proposto dalla Gamesa Energia Italia SpA costituito da n. 19 aerogeneratori, sulla scorta del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute del 19/11/2013 e confermato nella successiva seduta del 14/01/2014;
- avverso la suddetta determinazione la Società insorgeva proponendo ricorso al TAR Puglia-sede Lecce che, con sentenza n. 888 del 13/03/2015, da un canto dichiarava improcedibile il ricorso avverso il silenzio precedentemente notificato dalla società istante e, dall'altro, in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti proposto alla D.D. n. 27/2014, la annullava. Sulla scorta della statuizione resa dal Tar si assume violato il principio sotteso alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, nonché quello del buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. diretto a garantire "una piena collaborazione tra privato e pubblica amministrazione, e attraverso il preavviso di diniego si tende a trovare, qualora possibile, un contemperamento tra gli interessi coinvolti". Dal tenore della suddetta statuizione tale principio appare violato nella misura in cui, in sede di analisi delle osservazioni prodotte dalla società a seguito della comunicazione dei motivi ostativi (rif. nota prot. n. 11036 del 25/11/2013), le modifiche apportate al progetto (comprendenti l'eliminazione di n. 12 aerogeneratori e la conseguente rimodulazione progettuale a n. 7 torri) sono state ritenute dal Comitato Regionale di VIA tali da non poter essere valutate nella fase terminale del procedimento amministrativo. Inoltre il medesimo Comitato VIA - il cui parere definito reso nella seduta del 14/01/2014 è alla base della determinazione poi annullata dal Tar - ha ritenuto di dover valutare compiutamente l'iniziativa progettuale nella sua interezza, stante la

g e R B d m li

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

circostanza che dopo la rimodulazione operata dalla società proponente il progetto sarebbe stato scisso in due parti:

- con successiva nota trasmessa via pec ed assunta gli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 8875 del 25/06/2015, la società chiedeva che fosse *"riarviato il procedimento di VIA in oggetto, convocando la Conferenza di servizi istruttoria per la VIA, al fine del riesame dei soli profili oggetto di ricorso e della sentenza del Tar Lecce n. 888/2015, invitando codesto spettabile Ente a darne formale comunicazione alla scrivente società"*;
- al fine di dare ottemperanza alla citata statuizione del Tar Lecce il Servizio Ecologia, con nota prot. 0009316 in data 03/07/2015, provvedeva a comunicare alla Società ed agli enti interessati l'avvio del procedimento di riesame inerente il parco eolico ridimensionato a 7 aerogeneratori, preannunciando che tale riesame sarebbe stato svolto avvalendosi del modulo della conferenza di servizi prevista ai sensi della L.R. n. 4/2014;
- in data 22/01/2016, come da verbale in pari data, trasmesso agli enti e alle amministrazioni intervenute in CdS con nota del Servizio Ecologia della Regione Puglia prot. AOO 089/798, si celebrava la seduta di Conferenza di servizi istruttoria nella quale l'Ufficio Regionale, dopo una sintesi introduttiva inerente alle scansioni processuali già sopra esplicitate, evidenziava che:

*" - le modifiche progettuali apportate dalla società proponente sono state inoltrate agli Uffici regionali soltanto a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di VIA (di cui alla nota dell'Ecologia avente prot. n. 11036/2013) e che, a valle di tali modifiche che contenevano anche una documentazione integrativa proponente misure di mitigazione, fosse necessaria una rivalutazione della proposta progettuale nella sua interezza;*  
*- la società, soltanto in data 14/12/2015, ha inteso ottemperare alla richiesta svolta dal competente Servizio Regionale Ecologia in riferimento alla ripubblicazione dell'avviso relativo allo SLA a seguito delle modifiche apportate. Tale adempimento ha fatto seguito alle note del Servizio Ecologia aventi prot. n. 9881 del 14/07/2015, prot. n. 11915 del 04/09/2015, prot. n. 16335 del 01/12/2015 recanti sollecito alla medesima società ad ottemperarvi."*

In detta sede la società proponente tra l'altro dichiarava *"che la documentazione progettuale inerente al procedimento di riesame in corso presso la Regione Puglia è quella già depositata e agli atti della stessa Regione ed afferisce a n. 7 aerogeneratori identificati dai nn. 15, 18, 19, 20, 21, 23 e 24, sulla scorta della documentazione trasmessa in data 13/01/2014 (prot. Ecologia n. 402 del 14/01/2014). Gli enti invitati ad esprimere i propri pareri e contributi istruttori dovranno dunque tenere conto dell'ultima proposta progettuale rinveniente da una riduzione del parco macchine da 19 a 7, con le misure di mitigazione proposte per superare le criticità relative all'impatto visivo evidenziate dal Comitato Reg.le di VIA nella precedente istruttoria compiuta....Riguardo al tema degli impatti cumulativi la società ancora rileva che devono essere valutati nel calcolo del cumulo soltanto gli impianti in esercizio e quelli già muniti di titolo autorizzativo..."*;

- nella nota di trasmissione del verbale della seduta veniva richiesto ai vari enti di confermare e/o eventualmente aggiornare il parere precedentemente espresso in seno alla pregressa procedura di VIA e, alla Sezione Energie Rinnovabili, in particolare veniva richiesto di dare evidenza degli atti autorizzativi precedentemente rilasciati alle società R.E. Wind S.r.l. ed Acciona Rinnovabili Italia S.r.l. A tale richiesta Sseguivano i sottoelencati riscontri:

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

- la Sezione Energie Rinnovabili, con sua nota prot. 288 del 28/01/2016 (prot. Ecologia n. 2444 del 25/02/2016) comunicava di aver rilasciato due provvedimenti di diniego alle ridette società per altrettanti impianti da realizzarsi in aree potenzialmente confliggenti, ai fini della valutazione degli impatti cumulativi;
- l'Autorità di Bacino, con sua nota prot. n. 2868 del 01/03/2016 (prot. Ecologia n. 2849 del 07/03/2016) chiedeva alla società proponente di trasmettere "il progetto rimodulato delle opere oggetto di riesame", attraverso l'inoltro di elaborati specifici utili a consentire l'espressione del parere di competenza della stessa AdB sulle 7 torri residue;
- il Segretariato Regionale-Mibact, con sua nota prot. n. 2736 del 04/03/2016 (prot. Ecologia n. 2842 del 07/03/2016), prendendo atto delle valutazioni endoprocedimentali favorevoli rese dalla Soprintendenza Archeologica e da quella belle Arti e Paesaggio per le Province Le-Br-Ta, esprimeva parere favorevole all'intervento;
- la Sezione Risorse Idriche, con sua nota prot. n. 1810 del 31/03/2016 (prot. n. 4308 del 06/04/2016), richiamando sua precedente nota prot. n. 4428 del 10/10/2013 riferita già resa nel precedente procedimento, richiamando la rimodulazione in riduzione operata dalla società proponente, confermava il proprio parere favorevole ribadendo il suo nulla osta ad una serie di condizioni:
  1. che siano rispettate le prescrizioni del PTA ove ricorrano prelievi idrici dalla falda
  2. con riferimento alla eventuale previsione di impianti per il trattamento di reflui e di acque meteoriche, dovranno essere adeguati e risultare conformi alla normativa vigente con riferimento particolare ai rr. 6/2011 e 26/2013
- nella seduta del 22/03/2016 il Comitato Regionale per la VIA esprimeva il proprio parere in ordine al suddetto progetto (trasmesso poi alla società con nota della Sezione Ecologia prot. n. 3795 del 23/03/2016), ritenendo opportuno chiedere alla società proponente chiarimenti/integrazioni in ordine ai seguenti temi, preannunciando che la nuova seduta di conferenza di servizi sarebbe stata indetta a valle dell'espressione definitiva del parere da parte del medesimo Comitato:
  1. impatto visivo relativo ai soli 7 aerogeneratori
  2. compatibilità con il PPTR
  3. valutazione degli impatti cumulativi ai sensi della DGR 2122/2012 e successiva DD 162/2014
- con sua nota del 04/04/2016 (prot. Ecologia n. 4195 del 05/04/2016) la società chiedeva un differimento del termine concesso al fine della predisposizione delle integrazioni richieste che veniva concesso dalla Regione Puglia con altra nota prot. n. 4432 dell'08/04/2016
- con sua nota del 03/05/2016 (prot. Ecologia n. 5623 del 06/05/2016) la società trasmetteva le integrazioni richieste dal Comitato Reg.le VIA consistenti nella seguente documentazione tecnica:
  - relazione impatto visivo
  - carta della visibilità
  - impatto sul paesaggio
  - interventi di mitigazione
  - fotorendering
  - relazione impatti cumulativi

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

- coni visuali
- relazione PPTR
- PPTR adottato
- PPTR approvato

**Inquadramento territoriale e quadro di riferimento progettuale**

Il parco eolico risulta essere attualmente costituito da 7 aerogeneratori - a seguito della rinuncia agli altri 11 - , della potenza unitaria di 2.0 MW, dell'altezza al mozzo di 100 m con un raggio del rotore di 50 m e quindi con uno sviluppo verticale complessivo di 150 m.




Fig. 1 - Localizzazione impianto

Localizzazione: Comune di Brindisi

- ⇒ Località: l'area interessata dal progetto in esame ricade in località "Cerrito, Santa Teresa e Specchia della frazione di Tuturano"
- ⇒ Numero di aerogeneratori: 7 contraddistinti da n. 15, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 23, n. 24
- ⇒ Potenza unitaria: 2.0 MW
- ⇒ Potenza nominale complessiva: 14 MW
- ⇒ Raggio rotore: 45 m
- ⇒ Altezza torre (al mozzo): 100 m
- ⇒ Sviluppo verticale complessivo: 145m
- ⇒ Cavidotto interrato con terminale nella sottostazione "Brindisi sud"(Sia pag. 17)
- ⇒ Coordinate:Sistema di riferimento Gauss-Boaga.

Coordinate aerogeneratori proposti:

TORRE	X	Y
15	746131	4490197
18	746021	4489300

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'S. P.' and other smaller initials.

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

19	746837	4489585
20	747094	44893175
21	748018	4489358
23	746288	4488661
24	745465	4488697

### 3. Valutazione delle integrazioni presentate

#### 3.a Pareri pervenuti

##### • **Autorità di Bacino della Puglia**

Con nota prot. n. 7427 del 03/06/2016 l'AdB ha formulato la seguente richiesta di chiarimenti: " *Con riferimento alla nota n. 0111-16-GEIT-U del 10/05/2016, con la quale, codesta Società ha trasmesso, in formato digitale, gli elaborati progettuali integrativi dello studio di impatto ambientale, nell'ambito dell'endoprocedimento di VIA per le sole sette turbine identificate con i m. 15, 18, 19, 20, 21, 23 e 24, argomento del procedimento di riesame del progetto riportato in oggetto, si comunica quanto segue.*

*Dall'esame della predetta documentazione, riportante gli interventi di mitigazione ambientale (schermature vegetali) riferiti ai sette aerogeneratori in questione, si è rilevato che le barriere arboree previste, costituite da alberi ad alto fusto, risultano ubicate in aree individuate dal PAI come alveo attivo e fasce di pertinenza fluviale (con riferimento al reticolo idrografico riportato sulla cartografia ufficiale I.G.M.I. in scala 1:25.000) e per esse si applica quanto previsto dagli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI.*

*Pertanto, per mettere in grado questa AdB di poter aggiornare il proprio parere, è necessario che codesta Società trasmetta lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica che verifichi la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, così come definita dall'art. 36 delle NTA del PAI, degli interventi soggetti alle norme contenute negli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI unitamente a quanto richiesto con la nota n. 2868 in data 1/03/2016."*

##### • **Regione Puglia - Servizio Energie Rinnovabili**

Con nota prot. 2444 del 25.02.2016 il Servizio comunicava il diniego delle Autorizzazioni uniche inerenti il progetto da 84,00 MW proposta dalla R.E. Wind S.r.l. ed il progetto da 40 ME della Società Acciona Rinnovabili Italia S.r.l.

##### • **Regione Puglia - Servizio Tutela dell'Ambiente e delle Risorse Idriche**

Con nota prot. 1810 del 31.03.2016 il Servizio richiamava la precedente nota prot. n. 4428 del 10.10.2013 con cui ha fornito il proprio parere sull'intero originario parco da 19 aerogeneratori e esprimeva il proprio assenso sulla proposta progettuale in esame alle seguenti condizioni:

" a) *siano rispettate le prescrizioni del PTA ove ricorrano prelievi idrici da falda;*

b) *con riferimento alla eventuale previsione di impianti per il trattamento di reflui di acque meteoriche, dovranno essere adeguati e risultare conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento ai Regolamenti Regionali n. 26/2011 (acque reflue) e n. 26/2013 (trattamento acque meteoriche).*

*Da ultimo, con riferimento ad eventuali interferenze con corsi di acqua, si raccomanda, nell'esecuzione dei lavori, di adottare modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque "*

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

• **Mibact**

Con nota prot. n. 2736 del 04.03.2016 il Mibact - Sezione Puglia esprimeva il proprio parere favorevole.

• **ARPA**

Con nota prot. n. 5627 del 06.05.2016 Arpa Puglia - Sez. di Brindisi ha espresso il proprio parere non favorevole nel quale dopo una disamina sui numerosi impianti che interessano "il territorio di Brindisi e provincia" sia con fonti di energia tradizionali, sia alternative così conclude:

"Pertanto risulta necessaria una valutazione dell'impianto sinergica con la realtà del territorio con particolare riferimento ad altri impianti ad energia rinnovabile presenti limitrofi allo stesso, anche alla luce di valutazione degli impatti cumulativi così come disposto dalla DGR n.2122/2012 e successiva Determina del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n.162 del 06/05/2014. Lo scrivente DAP si associa a quanto già espresso dal Comitato Tecnico Regionale per la VIA al paragrafo n.8 del parere del 22/03/2016. Inoltre, in riferimento ai propri compiti ha effettuato una verifica degli *Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo*" analizzando l'interazione dell'impianto in parola con quelli già realizzati e già autorizzati (fonte SIT Puglia) nelle aree buffer così individuate:

• secondo il criterio B - Eolico con Fotovoltaico - (2 km dagli aerogeneratori in istruttoria) sono stati individuati n.19 impianti fotovoltaici realizzati e autorizzati sia con DIA sia con Autorizzazione Unica nei territori di Brindisi e Cellino San Marco (i codici identificativi riportati sul SIT Puglia sono i seguenti: F/COM/B180/2174\_08 - realizzato; F/COM/B180/58878\_07 - realizzato; F/COM/B180/47490\_08 - realizzato; F/18/07 - impianto con iter di Autorizzazione Unica chiuso positivamente; F/COM/B180/28746\_08 - realizzato; F/COM/B180/31428\_08 - realizzato; F/COM/B180/31423\_08 - realizzato; F/COM/B180/31427\_08 - realizzato; F/COM/B180/31425\_08 - realizzato; F/COM/B180/86364\_08 - realizzato; F/COM/B180/86810\_08 - realizzato; F/04/07 - realizzato; F/CS/C448/1 - realizzato; F/CS/C448/2 - realizzato; F/CS/C448/3 - realizzato; F/CS/C448/4 - realizzato; F/CS/C448/5 - realizzato; CSIO448/16 - realizzato; F/CS/C448/17 - impianto cantierizzato;

• secondo il criterio C Eolico con Eolico (7,25 km dagli aerogeneratori in istruttoria) sono stati individuati n.3 impianti eolici realizzati e autorizzati nei territori Brindisi e San Pietro Vernotico (i codici identificativi riportati sul SIT Puglia sono i seguenti: E/CS/B180/2 - realizzato, ETCS/1119/1 - realizzato; V6L8PF3 - impianto con valutazione ambientale chiusa positivamente);

l'esito per entrambi i criteri è risultato sfavorevole, delineando profili di sensibile criticità in termini di valutazione degli impatti cumulativi.

Si osserva inoltre che, in relazione alla valutazione di impatto acustico prodotta dal proponente, la stessa è stata condotta in relazione ai recettori sensibili individuati apportando delle modifiche nella scelta degli aerogeneratori da installare. Nulla è invece detto sul rispetto del limite di Classe Acustica di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 17.06.2011, successivamente approvata, come richiesto dalla L.R. 3/02, dalla Provincia di Brindisi con Delibera di Giunta Provinciale n. 56 del 12 Aprile 2012, a confine delle singole aree di disponibilità del gestore. Si evidenzia la sussistenza di criticità.

Tanto ciò premesso, analizzato il progetto presentato dalla Gamesa Energia Italia S.p.A. nel suo complesso, considerate le pressioni ambientali alle quali è sottoposto in particolare il territorio di Brindisi in termini di consumo del territorio per presenza di impianti di energia rinnovabile e gli ulteriori elementi cognitivi reperiti sul portale Sit Puglia e già ampiamente descritti nel parere del 22/03/2016 del

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Comitato Tecnico Regionale per la VIA, la valutazione complessiva della scrivente Agenzia è negativa alla realizzazione dell'impianto in parola."

**3.b Integrazioni - Risposta ai chiarimenti richiesti dal Comitato**

Come anzi riportato la richiesta di chiarimenti del Comitato verteva sui seguenti punti:

1. impatto visivo relativo ai soli 7 aerogeneratori
2. compatibilità con il PPTR
3. valutazione degli impatti cumulativi ai sensi della DGR 2122/2012 e successiva DD 162/2014.

La documentazione integrativa prodotta fornisce risposte esaustive per gli aspetti inerenti:

- 1) l'impatto visivo anche in relazione alle misure di mitigazione previste;
- 2) la compatibilità con il PPTR (le interferenze con le Componenti paesaggistiche dovute al tracciato del caviodotto, che insiste su viabilità esistente, sono compatibili con la quanto dettato dalle NTA del PPTR);
- 3) l'impatto cumulativo ai sensi del Criterio C - Eolico con Eolico - della DGR n. 2122/2012 e successiva Determina del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n.162 del 06/05/2014 (Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio) stante il diniego dell'Autorizzazione unica per due impianti come da comunicazione del Dirigente del Settore Energie Rinnovabili della Regione Puglia, anzi riportato, e la dimostrata compatibilità con un terzo impianto presente.

Non vengono trattati gli impatti cumulativi ai sensi del Criterio B - Eolico con Fotovoltaico - della DGR 2122/2012 e DD n.162 del 06/05/2014, pur espressamente richiesto: l'unico riferimento si trova al punto 6. Interazione dell'impianto eolico GAMESA con impianti fotovoltaici della Relazione (Tav. B) degli elaborati integrativi in cui succintamente si afferma:

" Dall'analisi svolta risulta che sono presenti ed in esercizio vari impianti fotovoltaici che ricadono all'interno del buffer di 7.5 km ma va ricordato che il buffer è previsto per valutare le interferenze con i vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e per gli effetti cumulativi con gli altri impianti eolici: si specifica infatti che il DM 2010 non regola una eventuale interazione in termini di impatti cumulativi per la possibile compresenza tra gli impianti eolici e gli impianti fotovoltaici."

La DGR 2122/2012 e il successivo DD n. 162 del 06/05/2014 sono finalizzati, tra l'altro, proprio alla valutazione degli impatti cumulativi tra impianti eolici ed impianti fotovoltaici.











**Conclusioni**

Sulla scorta di tutto quanto sopra premesso il Comitato Regionale per la VIA, non potendo valutare compiutamente il progetto in relazione a quanto puntualmente evidenziato anche nella richiesta di chiarimenti, esprime parere non favorevole.

*inoltre si ritiene una carenza dell'iter del procedimento in materia di valutazione degli impatti cumulativi*

*[Handwritten signatures and initials]*

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	
4	Esperto giuridico-legale	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	
6	Esperto impianti industriali e diffusione degli inquinanti nell'ambiente Ing. Ettore TRULLI	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
09	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali Dott. Gianluigi DE GENNARO	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	
16	Rappresentante Provincia BAT Ing. Stefano DI BITONTO o delegato dott. Emiliano PIERELLI	
17	Rappresentante Provincia di Lecce Ing. Dario CORSINI	
18	Rappresentante Provincia di Foggia Dott. Giovanni D'ATTOLI	
19	Rappresentante della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Arch. Donatella CAMPANILE o componente supplente arch. Anita GUARNIERI	
20	Rappresentante Provincia di Brindisi Ing. Giovanna ANNESE (su delega dott. Epifani)	
21	Rappresentante Provincia di Taranto Ing. Dalila BIRTOLO o delegato Ing. Emiliano MORRONE	
22	Rappresentante Provincia di Bari Ing. Francesco LUISI	
23	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	
26	Rappre. dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE,  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

UFF. VIA/VIACCIA  
BARBERI




**REGIONE  
PUGLIA**

**REGIONE PUGLIA**

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio  
Regione Puglia  
Servizio Ecologia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Uscita \_\_\_\_\_ Entrata \_\_\_\_\_

AOO\_089/ 5077 del 23/05/2017

Allo Dirigente della Sezione  
Autorizzazioni Ambientali  
S E D E

**Parere espresso nella seduta del 23 maggio 2017**

ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16/05/2011

**Oggetto:** rinnovazione della procedura di VIA in esecuzione della sentenza del Tar Lecce n. 888/2015 per impianto eolico sito nel Comune di Brindisi in loc. "Cerrito, Santa Teresa e Specchia della frazione di Tuturano" - l.r. n. 11/2001 e smi e d.lgs. n. 152/2006 e smi.

**Proponente:** Gamesa Energia Italia SpA corrente in Via Ostiense n. 131/L Roma.

**1. Atti della procedura**

Si richiamano integralmente i contenuti dei pareri resi dal Comitato nelle sedute del 22/03/2016 (recante richiesta di integrazioni) e del 18/10/2016 (recante parere non favorevole alla compatibilità ambientale per tutte le motivazioni ivi richiamate).

A seguito del predetto ultimo parere, con nota prot. n. 11822 del 25/10/2016 la Regione Puglia indicava la seduta di conferenza di servizi per la data del 17/11/2016, allegando in copia l'ultimo parere del Comitato VIA, al fine di consentire alla società proponente di produrre le proprie osservazioni e deduzioni, conformemente a quanto disposto dall'art. 15 della l.r. n. 11/2001 e smi. Tale seduta veniva poi differita a seguito di richiesta della Gamesa SpA pervenuta a mezzo pec in data 08/11/2016 (prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 12270 del 09/11/2016). Tale rinvio veniva accordato con altra nota prot. n. 12460 del 15/11/2016 in cui si specificava il termine ultimo decadenziale entro cui la società avrebbe potuto presentare le ridette osservazioni.

Dapprima in data 30/11/2016 (prot. Sezione A.A. n. 13147 del 01/12/2016) la società formulava le proprie osservazioni in ordine ai motivi ostantivi, e successivamente con nota datata 16/12/2016 (prot. Sezione A.A. n. 13701 del 19/12/2016) trasmetteva la seguente documentazione:

1. integrazione documentazione di cui alla nota dell'AdB n. 7427 del 03/06/2016
2. relazione sugli impatti cumulativi
3. planimetria evidenziante il buffer di 2 km dagli aerogeneratori
4. interventi di mitigazione 1 di 2 - tavola quotata (piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto)
5. interventi di mitigazione 2 di 2 - tavola quotata (piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto)
6. interventi di mitigazione (preesistenza di alberi autoctoni, piantumazione di alberi autoctoni ad alto fusto)
7. tavola di inquadramento su base CIR
8. controdeduzioni trasmesse in data 30 novembre u.s. con nota prot. n. 0309-16-GEIT-U

Tale documentazione veniva successivamente rettificata con altra nota del 06/02/2017 della società (prot. Sezione A.A. n. 1268 del 09/02/2017) in riferimento a taluni errori e refusi di stampa.

In data 07/02/2017 si celebrava l'audizione in Comitato VIA in esito alla richiesta della società datata 19/01/2017 a seguito della quale la società richiedeva una sospensione dei termini del procedimento per 20 giorni "al fine di completare l'integrazione di alcuni elaborati progettuali dell'impianto eolico di cui alle premesse e per consentire all'Ente di analizzare quanto trasmesso e presentare il proprio parere". A tale richiesta seguiva dunque ultima nota della società del 16/02/2017 (prot. Sezione A.A. n. 1736 del 22/02/2017) recante ulteriore documentazione in aggiunta a quella già depositata in data 16/12/2016, ovvero:

1. A\_Relazione\_impatto visivo

*[Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including "ok" and "ok" written vertically.]*

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE,  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

2. A1\_Carta della visibilità
3. A2\_Impatto sul paesaggio
4. A4\_Fotorendicing
5. B1\_Coni visuali
6. C\_Relazione\_PPTR
7. C1\_PPTR adottato
8. C2\_PPTR approvato

**2. Pareri**

Con nota prot. 0002942 del 02/03/2017 l'AdB, preso atto della rimodulazione dell'impianto dagli iniziali 19 aerogeneratori da 38 MW a 7 aerogeneratori da 14 MW e delle barriere arboree, esprimeva in via definitiva il proprio parere di conformità al P.A.I. nei seguenti termini: "... ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree che le opere rimodulate previste per la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in oggetto indicato, della potenza complessiva di 14 MW, relativamente a quelle soggette ai vincoli di questa autorità, siano compatibili con le previsioni del P.A.I. a condizione che il tratto di riabilitazione per l'accesso all'aerogeneratore A15 sia realizzato, così come previsto nel progetto originario per interventi similari, con la metodologia della stabilizzazione a calce, come opera provvisoria finalizzata alla sola esecuzione dei lavori al termine dei quali dovrà, previa rimozione, essere ripristinato lo stato dei luoghi".

**3. Osservazioni della Società Gamesa**

Con nota del 30/11/2016 trasmessa via PEC alla Sezione Autorizzazioni Ambientali (prot. n. 13147 dell'01/12/2016) la Società proponente presentava le proprie deduzioni al predetto parere non favorevole del Comitato reso in data 18.10.2016, allegando la "Relazione impatti cumulativi" ed una nota nella quale evidenziava: - "... si rileva che il Comitato Regionale ha analizzato la documentazione integrativa consegnata da Geita in data 5 maggio 2016 ritenendola esaustiva relativamente agli aspetti inerenti:

- 1) l'impatto visivo, anche in relazione alle misure di mitigazione previste;
- 2) la compatibilità con il PPTR;
- 3) "l'impatto cumulativo ai sensi del Criterio C — colico con colico — della D.G.R. n. 2122/2012 e successiva D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 162/2014, stante il diniego del rilascio dell'Autorizzazione Unica per due impianti contermini - come da comunicazione del Servizio Energie Rinnovabili della Regione Puglia prot. n. 2444 del 25 febbraio 2016 - e la dimostrata compatibilità con un terzo impianto esistente".


Nell'allegato "Relazione impatti cumulativi" il proponente ha effettuato una dettagliata valutazione dell'impianto proposto e ridimensionato dagli iniziali 19 aerogeneratori agli attuali 7, come da immagine sotto riportata, in ordine agli impatti cumulativi con altri impianti (Par. 3) relativamente a:

- visuali paesaggistiche
- patrimonio culturale
- su natura e biodiversità
- sulla sicurezza e sulla salute
- su suolo e sottosuolo

ed in particolare, come richiesto nel parere del Comitato, vengono valutati gli impatti cumulativi con gli impianti fotovoltaici (Par. 10) presenti in un buffer di 2 km con riferimento a:


- densità degli impianti
- co-visibilità di più impianti
- effetti sequenziali
- effetto selva

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE,  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**



Ha poi illustrato le misure di mitigazione previste specie in riferimento agli impatti visivi e, come richiesto dall'AdB (di cui al parere anzi citato), provvedendo a predisporre le alberature di schermo in maniera tale da non interferire con il reticolo idrografico.

Nel par. 3 della "Relazione impatti cumulativi" la società proponente afferma come la "Distanza dell'impianto rispetto ad altri impianti" sia elemento primario nella valutazione; l'immagine seguente, estrapolata dallo stesso elaborato, dimostra come gli aerogeneratori A.20 ed A.21 siano posizionati a ridosso di parchi fotovoltaici.



Nel par. 4.1 - Impatto su flora, fauna ed ecosistemi - si afferma testualmente che "Tutti e 7 gli aerogeneratori ricadono in aree agricole in disuso da parecchi anni; su tali superfici, caratterizzate come seminative semplici in aree non irrigue, è presente una rada vegetazione arbustiva (macchia mediterranea)".

Nel par. 5. - Impatti cumulativi sul patrimonio culturale e identitario - si afferma che "Per completezza di trattazione si rileva che, dalla sovrapposizione delle torri con la cartografia disponibile, emerge che nei pressi dell'impianto (tra gli aerogeneratori A.20 e A.21) insiste la Masseria Angelini, la quale non è comunque influenzata dal progetto, visto che gli aerogeneratori non interferiscono né con la zona di interesse, né con il buffer della stessa".

Nel par. 6 - Impatti cumulativi su natura e biodiversità - si rileva che "È possibile che in alcuni casi vi possano essere interazioni tra la torre e/o le pale e l'arifauna; si evidenzia che le osservazioni compiute finora in siti ove i pali soliti sono in

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE,  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

*funzione da più tempo autorizzano a ritenere sporadiche queste interazioni, quantomeno intese come possibilità di impatto degli uccelli contro gli aerogeneratori".*

La "Relazione impatti cumulativi", dopo aver descritto le misure di mitigazione previste in ordine soprattutto all'impatto visivo così conclude: "Si può, così, concludere che l'impatto cumulativo visivo determinato dalla realizzazione del parco eolico in oggetto nel contesto crea impatti sostenibili, in quanto non stravolge il contesto paesaggistico per via dell'orografia piana del territorio, delle filiere di ulivo presenti, delle schermature ad opera di rampicanti installate sulle recinzioni degli impianti fotovoltaici esistenti, delle piantumazioni arboree di specie autoctone che sono previste dalla Società proponente come opere di mitigazione, e per ultimo anche delle strade esistenti nella zona, perlopiù a scorrimento veloce e destinate, quindi, all'uso di automezzi in transito e non alla sosta prolungata".

**4. Valutazioni e conclusioni**

L'elaborato trasmesso dalla società proponente inerente agli impatti cumulativi è sufficientemente esaustivo in ordine ai chiarimenti reiteratamente richiesti dal Comitato, con particolare riferimento al rapporto del proposto insediamento eolico (come rimodulato) con gli impianti fotovoltaici presenti nell'area (rif. pag. 8 e 32 della relazione): in tale paragrafo vengono infatti dettagliatamente indicati gli impianti riportati nel SIT Puglia (con i relativi codici identificativi) e di ciascuno di questi viene indicato il relativo stato (realizzato, cantierizzato, ecc., rif. figura a pag. 6).

Quanto all'impatto visivo alla pag. 16 è descritto "l'indice di visione azimutale" per il quale la società spiega la logica con la quale ha determinato tale indice in riferimento a diverse ipotesi sulla base del punto di osservazione.

Le considerazioni svolte dalla società pongono in evidenza tuttavia le seguenti criticità legate agli aerogeneratori A.20 ed A.21 che risultano localizzati in posizione limitrofa a parchi fotovoltaici, hanno la Masseria Angelini, bene tutelato dal PPTR, che risulta allocata in posizione quasi equidistante dalle due torri, sono i più vicini all'area protetta "Bosco di Santa Teresa e dei Luci" e, pertanto, i più pericolosi per la riproduzione dell'avifauna: l'impianto, composto dai 7 aerogeneratori proposti, si inserisce in un contesto rurale ampiamente inciso dalla presenza di impianti sia eolici, sia, soprattutto, fotovoltaici, che ne hanno parzialmente snaturato l'essenza agricola; la densità degli stessi e dei singoli elementi che li compongono non può tuttavia essere, tale da stravolgere del tutto la naturalità dei luoghi ed i loro tratti identitari.

Si ritiene per questo, ed in considerazione dei rilievi su esposti, di stralciare dal parere favorevole di compatibilità ambientale gli aerogeneratori identificati dai nn. A.20 ed A.21 che determinano localmente, insieme agli adiacenti impianti FER, una insostenibile situazione di pressione paesaggistica ed ambientale.

Il Comitato Regionale per la VIA, preso atto:

1. della rimodulazione del progetto dagli originari 19 aerogeneratori agli attuali 7
2. della statuizione resa dal Tar Lecce n. 888/2015
3. delle integrazioni trasmesse dalla società proponente con sua nota del 16/12/2016 e del 16/02/2017 innanzi richiamate
4. dei pareri acquisiti nel corso del procedimento in epigrafe

per tutto quanto riportato in premessa e, sulla scorta delle valutazioni sopra esposte, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto proposto dalla Gamesa Energia Italia SpA nel Comune di Brindisi in loc. "Cerrito, Santa Teresa e Specchia della frazione di Tutunano" e delle relative opere elettriche di connessione interrate, con la sola eccezione degli aerogeneratori indicati dai nn. A.20 ed A.21, per le motivazioni dianzi richiamate e che si intendono richiamate e trascritte. Di seguito nella tabella sottostante si riportano le coordinate inerenti agli aerogeneratori per i quali si esprime il parere favorevole:

Coordinate aerogeneratori in WGS 84		
Torre	X	Y
A.15	746081.258	4489572.48
A.18	745971.767	4488679.707
A.19	746342.352	4488957.646
A.23	746232.861	4488039.606
A.24	745415.89	4487879.581

Si prescrive, inoltre, che la realizzazione del progetto sia condizionata alla realizzazione di tutte le opere di mitigazione e compensazione dichiarate nella Relazione sugli impatti cumulativi con particolare riferimento alla

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE,  
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

campagna di monitoraggio che dovrà essere effettuata adottando il Protocollo dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna redatto dall'ANEV e LEGAMBIENTE in collaborazione con l'ISPRA. Tale monitoraggio dovrà fornire i dati su:

- eventuali variazioni nel numero di rapaci e di altri uccelli in transito
- frequenza dei passaggi di uccelli all'interno dell'impianto
- altezza, direzione e tempo di volo
- eventuali collisioni di fauna (avifauna e chiroteri) con i generatori
- eventuali carcasse di animali colpiti dalle pale eoliche
- velocità di rimozione delle eventuali carcasse da parte di altri animali
- collisioni e mortalità delle specie

In riferimento alla "...*rada vegetazione arbustiva (macchia mediterranea)*" presente nell'area di cantiere, la stessa va censita prima dell'inizio dei lavori e va posta in essere ogni azione necessaria alla tutela.

Altre prescrizioni alle quali il proponente è chiamato ad ottemperare sono:

1. garantire che l'adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove strade avvenga mediante l'utilizzo di *macadam*
2. assicurare che una delle tre pale di ogni aerogeneratore sia colorata con bande orizzontali rosse o nere, in modo tale da ridurre l'effetto di *motion smear* a danno dell'avifauna ed il numero di possibili collisioni con l'impianto
3. prevedere opere di mitigazione delle acque meteoriche
4. provvedere, in seguito alla dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto al termine del loro ciclo di vita, non solo a porre in essere le misure di compensazione degli impatti dell'impianto ma anche al ripristino dello stato dei luoghi e alla riqualificazione ambientale del sito interessato dall'intervento, anche mediante l'inserimento di specie autoctone adatte al sito medesimo. La fondazione in particolare dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale. Prevedere l'obbligo del recupero dei materiali derivanti dalle opere dismesse a fine vita, secondo un approccio *Life Cycle Assessment*, inclusi i materiali costituenti l'aerogeneratore, il rotore, ed altri componenti recuperabili i quali, ove smaltiti, possano comportare nocimento per l'ambiente
5. effettuare i lavori di messa in opera del cantiere al di fuori del periodo riproduttivo delle specie prioritarie presenti nell'area ed attuare un monitoraggio atto a garantire che, dalla messa in opera della fase di cantiere e, con cadenza annuale, dall'inizio della messa in esercizio degli aerogeneratori, sia mantenuto e controllato lo stato di conservazione dell'avifauna e delle specie prioritarie
6. le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, preservate nella struttura e ricostruite
7. in riferimento alla realizzazione di ripristini vegetazionali degli elementi del paesaggio attraversati:
  - le operazioni di ripristino dovranno essere eseguite da tecnici specializzati nei periodi più idonei all'attecchimento della vegetazione
  - la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse, eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere, dovrà essere ripristinata tratto per tratto per struttura, fisionomia ed età
  - per la produzione delle specie arbustive ed arboree autoctone dovrà farsi ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, utilizzando materiale di propagazione autoctono certificato
  - i ripristini dovranno essere supportati da successive cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione





**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio  
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
Servizio VIA e V.I.N.C.A.

Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale

SEDUTA 23.05.2017

GAMESA

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLÒ	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	
4	Esperto giuridico-legale	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	
6	Esperto in impianti industriali e diffusione ambientali Ing. Ettore TRULLI	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
9	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENZA	INCOMPATIBILE
16	Rappresentante Provincia	
17	MIBACT	
18	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	
19	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	



**REGIONE  
PUGLIA**

Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO\_089/PROT  
22/06/2017 - 0006225  
Pres. Ufficio Registro Protocollo Generale

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
**SEZIONE autorizzazioni ambientali**  
Servizio Via e Vinca

Spett.li  
**Gamesa Energia Italia SpA**  
Via Ostiense n. 131/L  
00143 - Roma  
[geita@pec.it](mailto:geita@pec.it)

**Sezione infrastrutture energetiche e digitali**  
Servizio Energie Rinnovabili e Reti  
Sede  
[ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it)

**Soprintendenza archeologica, belle arti  
e paesaggio**  
[mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it)

**Regione Puglia**  
**Sezione Tutela e valorizzazione del  
paesaggio**  
[servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)  
Sede

**Autorita' di Bacino della Puglia**  
c/o Innova Puglia Spa – Str. Prov. per  
Casamassima - Valenzano (Ba)  
[segreteria@pec.adb.puglia.it](mailto:segreteria@pec.adb.puglia.it)

**Provincia di Brindisi**  
[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

**Comune di Brindisi**  
[ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it)

**ARPA Puglia**  
Sede Centrale  
C.so Trieste n. 22  
70126 – Bari  
[dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**ARPA Puglia**  
Dipartimento Prov. le di Brindisi  
[clap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:clap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**Sezione gestione sostenibile e tutela  
delle risorse forestali e naturali**  
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste  
Sede  
[servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it)

**Sezione competitività delle filiere agroalimentari**  
Sede  
[servizio.alimentazione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.alimentazione@pec.rupar.puglia.it)

---

**REGIONE PUGLIA**

**SEZIONE autorizzazioni ambientali – Servizio Via e Vinca**

Via delle Magnolie, 6/8 – 70026 Modugno (Ba) - PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it) –  
[g.barbieri@regione.puglia.it](mailto:g.barbieri@regione.puglia.it) – Tel: 080/5404351



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE  
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE autorizzazioni ambientali  
Servizio Via e Vinca

**Oggetto:** ID VIA 190 - l.r. n. 11/2001 e smi e d. lgs. n. 152/2006 e smi - esecuzione della sentenza del Tar Lecce n. 888/2015 - riesame della D.D. n. 27/2014 recante VIA sfavorevole per l'insediamento eolico nel Comune di Brindisi in loc. "Cerrito, Santa Teresa e Specchia della frazione di Tuturano" – codice pratica AU: E/36/2007 – seduta conferenza di servizi del 22/06/2017.

**Proponente:** Gamesa Energia Italia SpA, avente sede legale in Roma alla Via Ostiense n. 131/L.

Si trasmette in allegato alla presente il verbale della seduta di conferenza di servizi svoltasi in data odierna relativa all'intervento in oggetto emarginato, comprensivo degli allegati. Seguirà l'emissione del relativo provvedimento.

*Il responsabile del procedimento*  
(Avv. Giorgia Barbieri)  
*Giorgia Barbieri*

*La Dirigente della Sezione*  
*Autorizzazioni Ambientali*  
(Dr.ssa Antonietta Riccio)  
*Antonietta Riccio*

---

**REGIONE PUGLIA**

SEZIONE autorizzazioni ambientali – Servizio Via e Vinca

Via delle Magnolie, 6/8 – 70026 Modugno (Ba) - PEC: [servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it) –  
[g.barbieri@regione.puglia.it](mailto:g.barbieri@regione.puglia.it) – Tel: 080/5404351



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
Servizio Via e Vinca**

**cod. ID VIA190**

**Oggetto:** - l.r. n. 11/2001 e smi e d. lgs. n. 152/2006 e smi - esecuzione della sentenza del Tar Lecce n. 888/2015 - riesame della D.D. n. 27/2014 recante VIA sfavorevole per l'insediamento eolico nel Comune di Brindisi in loc. "Cerrito, Santa Teresa e Specchia della frazione di Tuturano" – codice pratica AU: E/36/2007 – conferenza di servizi decisoria ai sensi dell' art. 15 della l.r. n. 11/2001 e smi e della l. 241/90 e smi.

**Proponente:** Gamesa Energia Italia SpA, avente sede legale in Roma alla Via Ostiense n. 131/L.

**Verbale** Seduta di Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 della l. n. 241/1990 e smi del 22 giugno 2017.

Giusta nota di convocazione avente prot. n. 5246 del 26/05/2017 si aprono alle ore 10.30 i lavori della seduta di Conferenza di Servizi in oggetto emarginata inerenti all'intervento in argomento: risultano presenti alla seduta odierna i rappresentanti degli Enti come da foglio firme allegato al presente verbale. La seduta è presieduta dalla dott.ssa Giorgia Barbieri, in qualità di responsabile del procedimento in argomento, giusta delega in atti prot. n. 6194 del 22/06/2017. Risultano altresì presenti i rappresentanti della società indicati nel foglio firme.

Introduce i lavori quest'ultima la quale, richiamando la nota avente prot. n. 9316 del 03/07/2015 di avvio del procedimento di riesame del provvedimento dirigenziale annullato dal Tar Lecce con la sentenza n. 888/2015, sintetizza la peculiarità del presente procedimento di riesame, segnatamente in riferimento:

- ai motivi ostativi che hanno portato al procedimento di riesame della D.D. n. 27 del 23/01/2014 recante giudizio negativo di compatibilità ambientale per l'opera in argomento
- ai contenuti della statuizione emessa dal Tar Lecce n. 888 del 13/03/2015, in particolare riferimento alla eccezione relativa alla supposta violazione del diritto di partecipazione al procedimento nonché a quello del buon andamento
- alla circostanza che le modifiche progettuali apportate dalla società proponente sono state inoltrate agli Uffici regionali soltanto a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di VIA (di cui alla nota dell'Ecologia avente prot. n. 11036/2013) e che, a valle di tali modifiche che contenevano anche una documentazione integrativa proponente misure di mitigazione, fosse necessaria una rivalutazione della proposta progettuale nella sua interezza

Si rappresenta altresì che la documentazione progettuale inerente al procedimento di riesame in corso presso la Regione Puglia è quella già depositata e agli atti della stessa Regione ed afferisce a n. 7 aerogeneratori identificati dai nn. 15, 18, 19, 20, 21, 23 e 24, sulla scorta della documentazione trasmessa in data 13/01/2014 (prot. Sezione Ecologia n. 402 del 14/01/2014). Gli enti invitati ad esprimere i propri pareri e contributi istruttori hanno dunque tenuto conto dell'ultima proposta progettuale rinveniente da una riduzione del parco macchine da 19 a 7, con le misure di mitigazione proposte per superare le criticità relative all'impatto visivo evidenziate dal Comitato Reg.le di VIA nella precedente istruttoria compiuta e culminata nella determinazione dirigenziale poi annullata dal Tar Lecce con la sentenza n. 888/2015.

Successivamente viene data lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento di riesame, di quelli acquisiti nel corso della precedente seduta di CdS e di quelli già in atti che si allegano tutti al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale:

1. Comitato Regionale di VIA, pareri resi nelle sedute del 22/03/2016, 18/10/2016 e del 23/05/2017: in via definitiva esprime parere favorevole con prescrizioni per l'impianto per gli aerogeneratori identificati dai nn. A.15 - A.18 - A.19 - A.23 - A.24



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
Servizio Via e Vinca**

2. Arpa Puglia – Dap Brindisi, prot. n. 37014 del 12/06/2017: ribadisce quanto già comunicato con precedente nota prot. n. 27472 del 03/05/2017 esprimendo parere negativo sulla base delle argomentazioni a cui si rinvia
3. Regione Puglia-Sezione Risorse Idriche, prot. n. 1810 del 31/03/2016 (prot. Sezione Ecologia n. 4308 del 06/04/2016): conferma il suo precedente parere favorevole con prescrizioni di cui alla nota prot. n. 4428 del 10/10/2013 in riferimento alla compatibilità al PTA nonché in riferimento ai vincoli di area sottoposta a contaminazione salina
4. Autorità di Bacino – Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, prot. n. 7798 dell'08/06/2017: rimanda a precedente parere di compatibilità al PAI già reso con nota prot. n. 2942 del 02/03/2017, dettando la prescrizione che *“il tratto di viabilità per l'accesso all'aerogeneratore A15 sia realizzato, così come previsto nel progetto originario per interventi similari, con la metodologia della stabilizzazione a valle, come opera provvisoria finalizzata alla sola esecuzione dei lavori al termine dei quali dovrà, previa rimozione, essere ripristinato lo stato dei luoghi”*
5. Mibact-Segretariato Reg.le per la Puglia, prot. n. 2736 del 04/03/2016: richiamando le note della Soprintendenza Archeologica della Puglia – Ta e quella della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio (entrambi favorevoli), esprime *“parere favorevole all'intervento”*
6. Sezione Energie Rinnovabili, prot. n. 288 del 28/01/2016 (prot. n. 2444 del 25/02/2016): comunicava di aver rilasciato due provvedimenti di diniego a due società per altrettanti impianti da realizzarsi in aree potenzialmente configgenti con quello in esame
7. Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio, prot. n. 5076 del 19/06/2017 (prot. Sezione A.A. n. 6096 del 20/06/2017): ritiene di esprimere parere favorevole all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 89, co. 1 lett. b2 e art. 91 delle NTA del PPTR per gli aerogeneratori identificati dai nn. A.15 – A.18 – A.19 ed A.23 con una serie di prescrizioni

A seguito della lettura dei pareri la società che aveva già ricevuto il contributo reso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio nonché l'ultimo parere del Comitato VIA, deposita agli atti della conferenza di servizi apposita nota nella quale riporta le sue osservazioni in ordine alle criticità rilevate sia dal Comitato VIA che dalla Sezione Tutela in riferimento agli aerogeneratori n. A.20), A.21) ed A.24).

Pertanto:

preso atto dei pareri favorevoli espressi sul progetto di impianto eolico di seguito dettagliati:

- Comitato Reg.le di VIA, parere reso nella seduta del 23/05/2017 (favorevole con prescrizioni per n. 5 aerogeneratori)
- Sezione Risorse Idriche, prot. n. 1810 del 31/03/2016 (favorevole con prescrizioni)
- Mibact - Segretariato Regionale per la Puglia, prot. n. 2736 del 04/03/2016 (favorevole)
- Autorità di Bacino – Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, prot. n. 7798 dell'08/06/2017 che rimanda a nota prot. n. 2942 del 02/03/2017 (favorevole con prescrizioni)
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (favorevole per n. 4 aerogeneratori)
- Comune di Brindisi (acquisito *per silentium* ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della l. n. 241/1990 e smi)
- Provincia di Brindisi (acquisito *per silentium* ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della l. n. 241/1990 e smi)

Preso altresì atto del *“parere negativo”* sul progetto di impianto eolico espresso da Arpa Puglia con sua nota prot. n. 27472 del 12/06/2016 e ribadito con nota prot. n. 37014 del 12/06/2017, sopra meglio esplicitato e dettagliato, di quanto dichiarato dalla Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed efficienza energetica con sua nota prot. n. 288 del 28/01/2016 e dell'assenza dei contributi istruttori della Sezione



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
Servizio Via e Vinca**

gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali (ex Sezione Foreste) e della Sezione competitività delle filiere agroalimentari (ex Sezione Agricoltura), la conferenza decisoria, valutate le specifiche risultanze della seduta svoltasi in data 21/01/2016, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai vari enti in ordine al progetto di impianto eolico, decide di esprimere giudizio favorevole alla compatibilità ambientale del progetto di insediamento eolico proposto dalla Gamesa Energia Italia SpA nell'ambito del procedimento di riesame del precedente provvedimento di VIA n. 27/2014 annullato dalla sentenza emessa dal Tar Lecce n. 888/2015 (cd avviato con nota prot. n. 9316 del 03/07/2015) in riferimento agli aerogeneratori di cui alla tabella sottostante:

Coordinate aerogeneratori in WGS 84		
Torre	X	Y
A.15	746081.258	4489572.48
A.18	745971.767	4488679.707
A.19	746342.352	4488957.646
A.23	746232.861	4488039.606

Letto, confermato e sottoscritto.

*Alle ore 11.30 la seduta si conclude - GB*

**Il Presidente della CdS  
Il responsabile del procedimento**

*Dott.ssa Giorgia Barbieri*  
*Giorgia Barbieri*

**Per Gamesa Energia Italia SpA**

**Il procuratore speciale**

*Ing. Giulio Mercurio*

*Giulio Mercurio*



**REGIONE  
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
Servizio VIA e Vinca

Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
AOO\_089/PROT  
22/06/2017 - 0006194  
Prov. Lecce - Registro Pubblicità Generale

Spett.le  
dott.ssa Giorgia Barbieri  
Sede

**Oggetto:** ID VIA 190 - l.r. n. 11/2001 e s.m.i. e d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - esecuzione della sentenza del Tar Lecce n. 888/2015 - riesame della D.D. n. 27/2014 recante VIA sfavorevole per l'insediamento eolico nel Comune di Brindisi in loc. "Cerrito, Santa Teresa e Specchia della frazione di Tuturano".

**Proponente:** Gamesa Energia Italia SpA.

In riferimento alla nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali avente prot. n. 5246 del 26/05/2017 recante indicazione della seduta di CdS, con la presente si delega l'avv. G. Barbieri, nella sua qualità di responsabile del procedimento, a presiedere la seduta di CdS decisoria prevista per il giorno 22/06/2017 inerente all'intervento in oggetto esplicitato.

Il Dirigente della Sezione  
Autorizzazioni Ambientali  
(dott.ssa Antonietta Riccio)


**Regione Puglia**

Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e Vinca

Viale delle Maglie, 8 - 70026 Modugno (BA) - Tel. 080 540 4351 / Fax: 080 540 6853

PEC: [sezioneecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezioneecologia@pec.rupar.puglia.it)

**REGIONE PUGLIA**  
 DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
 SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
 Servizio V.I.A. - Vinca  
 Via delle Magnolie 6/8, Modugno z.i. - Bari //ambiente.regione.puglia.it/v.i.a.



**FOGLIO PRESENZE**

ID VIA 190 - l.r. n. 11/2001 e smi e d. lgs. n. 152/2006 e smi - esecuzione della sentenza del Tar Lecce n. 888/2015 - riesame della D.D. n. 27/2014 recante VIA sfavorevole per l'insediamento eolico nel Comune di Brindisi in loc. "Cerrito, Santa Teresa e Specchia della frazione di Tutirano" - codice pratica AU: E/36/2007 - seduta conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell' art. 15 della l.r. n. 11/2001 e smi e della l. 241/90 e smi.

Ente	Rappresentante (nome e cognome)	Qualifica	Firma	FAX-TEL	Indirizzo e-mail
CIANUSA ENERGIA ITALIA S.p.a	CIANLUCA HIGLIORIO	PROCURATORE SPECIALE	<i>[Handwritten Signature]</i>	139 3393422336	gmercurio@ gammesscorp.com

**REGIONE PUGLIA**  
 DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO  
 SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
 Servizio V.I.A.-Vinca  
 Via delle Magnolie 6/8, Modugno z.i.- Bari //ambiente.regione.puglia.it/v.i.a.



**FOGLIO PRESENZE**

ID VIA 190 - l.r. n. 11/2001 e smi e d. lgs. n. 152/2006 e smi - esecuzione della sentenza del Tar Lecce n. 888/2015 - riesame della D.D. n. 27/2014 recante VIA sfavorevole per l'insediamento colico nel Comune di Brindisi in loc. "Cerrito, Santa Teresa e Specchia della frazione di Inturano" - codice pratica AU: E/36/2007 - seduta conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell' art. 15 della l.r. n. 11/2001 e smi e della l. 241/90 e smi.

Ente	Rappresentante (nome e cognome)	Qualifica	Firma	FAX-TEL	Indirizzo e-mail

Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
AOO\_089/PROT  
22/06/2017 - 0006223  
Pia. Ingresso Registro Pubblico Generale

ACQUISITA AGLI  
ATTI DELLA CDS  
DEL 22/06/17  
G. G. G.

### Osservazioni da inserire a Verbale della CdS del 22 giugno 2017

Come più volte rappresentato dalla scrivente, deve rilevarsi che il presente procedimento Via deve essere limitato al solo riesame dei profili oggetto della sentenza del Tar Lecce n. 888/2015.

Ed invero, come precisato dal Tar Lecce nella predetta sentenza, è necessario *"valutare attentamente le esigenze dei soggetti titolari di interessi coinvolti nell'azione amministrativa, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio per gli interessi stessi"*; in tale ottica, la valutazione istruttoria del presente procedimento deve essere condotta nell'ottica di individuare e proporre, in chiave comparatistica e di bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti - gli accorgimenti progettuali (es. mitigazioni) ritenuti idonei a superare eventuali profili negativi ostativi.

E ciò in quanto, come precisato dal Consiglio di Stato, la VIA non consiste *"nella mera verifica dell'astratta compatibilità dell'opera ma si sostanzia in un'analisi comparata tesa a valutare il reale sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socioeconomica, tenendo conto delle alternative praticabili"* (Cons. di Stato, sez. IV, sent. del 9.9.2014, n. 4566). In tale contesto giuridico, pertanto, si ritiene che *"l'opzione zero"*, con eliminazione di una o più torri, sia da considerarsi del tutto residuale e non praticabile laddove - mediante gli accorgimenti progettuali e le misure di mitigazione proposte - si giunga ad una soluzione che bilanci i diversi interessi, pubblici e privati coinvolti.

Ed invero la soluzione progettuale scaturisce da una sensibile rivisitazione del Layout ottenuta tenendo in debito conto l'occupazione di suolo e la massimizzazione della produzione energetica, in linea con le norme attuali vigenti, con l'obiettivo di razionalizzare l'utilizzo di suolo pubblico oltre che l'impatto ambientale e paesaggistico. In quest'ottica, il progetto è stato già oggetto della rimodulazione del layout al ribasso, consistente nell'eliminazione di 12 dei 19 aerogeneratori inizialmente proposti. Tale soluzione ha permesso, di fatto, di compattare all'estremo il layout d'impianto, limitando al contempo l'area occupata, e di raggiungere soglie di producibilità energetica ai massimi livelli del settore, con ricadute dirette e consequenziali sul rapporto energia prodotta/superficie occupata.

Tale ottimizzazione di layout sarebbe estremamente compromessa dalla potenziale eliminazione delle tre turbine, così come indicato all'interno dei pareri del Comitato Tecnico per la VIA e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, rendendo vana l'ottimizzazione attuata nella rimodulazione del layout.

Oltretutto le motivazioni addotte sull'esigenza di eliminare tali turbine sono oggettivamente infondate da un punto di vista tecnico-ambientale. Nello specifico, con riferimento al parere del Comitato Tecnico per la VIA del 23 maggio 2017, si rileva che:

- per ciò che concerne la Masseria Angelini, le torri A20 ed A21 non interferiscono con la stessa, posizionandosi a distanza tale da non presentare criticità legate alla compatibilità acustica, allo *shadow-flickering* o alla sicurezza a rottura, oltretutto le stesse non ricadono all'interno del buffer di attenzione dalla stessa medesima masseria;
- sempre relativamente alla Masseria Angelini, è utile sottolineare la mancanza di fondamento per quanto concerne l'eliminazione delle due turbine tenuto conto, tra l'altro, che sono state previste delle piantumazioni arboree di mitigazione degli impatti visivi che lo stesso parere del Comitato obbliga a realizzare (come

indicato a pag. 4 dello stesso: *"Si prescrive, inoltre, che la realizzazione del progetto sia condizionata alla realizzazione di tutte le opere di mitigazione e compensazione dichiarate nella Relazione sugli impatti cumulativi;*

- relativamente alla vicinanza di impianti fotovoltaici con le turbine A20 ed A21, la Società ribadisce che tali impianti sono circondati da vegetazione rampicante sulle recinzioni che limita di fatto la visuale degli stessi, annullando l'effetto cumulo visivo tra gli impianti. Inoltre, tali impianti fotovoltaici si sviluppano accanto a strade a scorrimento veloce e non pedonali, dunque per loro natura intrinseca non sono configurabili come punto di osservazione del paesaggio circostante, ovvero gli occhi dell'osservatore in movimento verrebbero attratti dal bosco sullo sfondo, tra l'altro posizionato a debita distanza dagli stessi e dalle sopra citate turbine A20 ed A21;
- relativamente alla vicinanza del Bosco Santa Teresa e dei Leuci, la Società intende sottolineare quanto richiamato all'interno del Parere espresso dallo Spett.le Comitato, ripreso dal par. 6 degli *"Impatti cumulativi su natura e biodiversità"* ossia che *"E' possibile in alcuni casi vi possano essere interazioni tra la torre e/o le pale e l'avifauna; si evidenzia che le osservazioni compiute finora in siti ove i pali eolici sono in funzione da più tempo autorizzano a ritenere sporadiche queste interazioni, quantomeno intese come possibilità di impatto degli uccelli contro gli aerogeneratori."* Inoltre la stessa Relazione segue: *"...il Parco eolico, oggetto del presente studio, è stato progettato tenendo conto delle altre istanze presenti nei dintorni del sito scelto in modo da non provocare un effetto selva, mantenendo reciproche distanze tali da consentire le traiettorie dell'avifauna ed, allo stesso tempo, rispettando le aree non idonee previste dalle linee guida nazionali e regionali..."*. Inoltre, sempre la stessa Relazione aggiunge: *"Tutte le specie animali, comprese quelle considerate più sensibili, in tempi più o meno brevi, si adattano alle nuove situazioni al massimo deviando, nei loro spostamenti, quel tanto che basta per evitare l'ostacolo (soprattutto per i chiroterteri, ma anche per l'avifauna in generale, che individuano facilmente un ostacolo dal movimento lento, ciclico e facilmente intuibile). A tal proposito è opportuno menzionare un meeting tenuto in Slovenia nel 2006 da EUROBATS, circa i problemi relativi all'influenza delle pale eoliche sui chiroterteri dove si evidenzia "come in fase di selezione dell'ubicazione degli impianti, sia importante rilevare la presenza di foreste e zone umide o corsi d'acqua, mentre le aree aperte sono meno importanti a meno che non si tratti di corridoi migratori. L'impatto sulla specie viene giudicato da questi studi elevato in fase di cantiere (posizionamento fauna) se gli interventi sono limitrofi a grandi aree boschive o interessino costoni rocciosi con cavità a zone umide. Mentre durante l'esercizio non sono apprezzabili impatti dovuti ad ultrasuoni, ma qualora l'impatto interessasse aree di caccia della specie, quali zone umide e boschi, si potrebbero verificare impatti significativi."* Essendo così esiguo il numero di aerogeneratori, si rileva consequenzialmente che i tempi di realizzazione dell'impianto saranno limitati a pochi mesi e che quindi la probabilità che si verifichino incidenti con l'avifauna in fase di cantiere sia ancora più bassa;
- relativamente agli aerogeneratori A20 ed A21, nel parere espresso dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, si rileva che gli aerogeneratori sono

prossimi alla Riserva Naturale Regionale Orientata, "... che presenta al suo interno due aree boscate caratterizzate da sugherete, ... la sua presenza a poca distanza dagli aerogeneratori... si costituisce come elemento di pericolo diretto per la relativa avifauna e d'impatto negativo (acustico, ecc.) per la fauna in generale". Al riguardo, la Società rileva che non sono noti elementi di criticità per i quali si possa configurare impatto acustico per i volatili in zona, soprattutto a distanze superiori al chilometro;

- relativamente all'aerogeneratore A24, nel parere espresso dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica si legge che lo stesso "*ricadrebbe a circa 1,00 km da Masseria Uggio, attualmente attiva, tutelata dal PPTR ..., determinando l'introduzione di un elemento visivamente troppo incombente e un forte impatto visivo di artificializzazione di un'area rurale in cui il seminativo raggiunge l'orizzonte a perdita d'occhio e viene attraversato da una strada bordata da un filare arboreo che lambisce la medesima Masseria*". A tal riguardo, la Società intende rimarcare che l'aerogeneratore non ricadrebbe in alcun buffer di attenzione e che si posizionerebbe a distanza tale da permettere il rispetto delle condizioni di compatibilità acustica, sicurezza a rottura e *shadow-flickering*. Inoltre la Società ha previsto, così come indicato nella tavola "Interventi di mitigazione I di 2", diverse piantumazioni arboree atte a mitigare la percezione dell'aerogeneratore da Masseria Uggio. E' opportuno sottolineare che la Masseria Uggio è già circondata da un muro di cinta di considerevole altezza oltre che da piantumazioni perimetrali già esistenti tali da inibire la percezione visiva dell'aerogeneratore in questione.

Rispetto a quanto comunicato da ARPA nel parere letto nel corso della Conferenza di Servizi, la Società rileva, inoltre, che lo studio di compatibilità acustica consegnato è stato sviluppato tenendo in considerazione la normativa applicabile ed anche la legge emanata dal Comune di Brindisi con DGR n. 243 del 17 giugno 2011.

Si confida, pertanto, che il parere finale non modifichi il layout ed il numero delle torri oggetto della soluzione progettuale proposta.